



COMUNE DI GAZZO VERONESE  
Provincia di Verona

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 25-09-2018

COPIA  
Ufficio: TUTTI

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE E ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI.**

**Considerate** le frequenti segnalazioni che pervengono dalla cittadinanza le quali evidenziano la presenza di deiezioni animali sul suolo pubblico e di animali, in particolar modo cani che vagano liberi sul territorio comunale;

**Ritenuto** che tali comportamenti per loro natura possano configurare rischio potenziale, sotto il profilo igienico sanitario, per la salute dei cittadini;

**Considerata** altresì la pericolosità della presenza di cani liberi e privi di museruola o di guinzaglio nelle aree pubbliche quali parchi, piste ciclo pedonabili, luoghi di pubblico passaggio ed edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico;

**Giudicato** opportuno mantenere i cani a guinzaglio e provvisti di museruola nelle aree pubbliche citate al punto precedente e rendendo obbligatorio il possesso di idonea attrezzatura atta a raccogliere le deiezioni dei cani accompagnati;

**Visto** il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

**Visto** l'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visto** l'art. 117 del decreto leg.tivo 31 marzo 1988 n. 112;

**Vista** la legge 14 agosto 1991 n. 281 concernente la "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Visti** gli artt. 90 e 91 del regolamento veterinario 8/2/1954 n. 320;

**Visto** l'art. 727 del codice penale;

**Viste** le ordinanze ministeriali che nel tempo hanno regolato la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

**Vista** la L. 24.11.1981, n. 689;

**ORDINA E DISPONE**

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che amministrativamente, che penalmente dei danni, delle lesioni a persone animali e cose provocate dall'animale stesso;

Chiunque a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane, ne assume la responsabilità per il relativo pericolo;

al detentore di adottare le seguenti misure:

- 1- Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore al metro e mezzo durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, nelle piste ciclo pedonabili e nei luoghi aperti al pubblico,
- 2- Di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle autorità competenti,
- 3- Nel centro abitato di Gazzo Veronese e frazioni è fatto obbligo ai conduttori di animali di provvedere alla pulizia del suolo ove gli animali stessi avessero a defecare,
- 4- E' fatto obbligo ai conduttori di animali di avere sempre con sé idonea attrezzatura per l'asportazione delle deiezioni degli animali stessi. Detta, attrezzatura, che può essere di vario tipo, dovrà impedire la fuoriuscita di odori e delle feci raccolte e dovrà essere immediatamente disponibile da parte degli accompagnatori di animali ed esibita ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo,
- 5- E' vietato lasciare i cani vagare liberamente nel territorio del comune, gli stessi, quando possibile, saranno accalappiati e custoditi presso idonee strutture. Il proprietario all'atto della riconsegna dovrà far fronte ai costi derivanti dalla cattura e dalla custodia dello stesso,
- 6- Dal rispetto della presente ordinanza sono esonerati i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, non si applica altresì ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, nonché ai cani deputati alla conduzione di greggi, e i cani da caccia nell'espletamento delle loro funzioni,
- 7- Ai proprietari dei cani è fatto obbligo di munirli di regolare Microchip,
- 8- Contro gli inadempienti alla presente ordinanza si procederà a norma di legge, comminando la sanzione amministrativa da €. **50,00** ad un massimo di €. **200,00**.

### **DISPONE INOLTRE**

Che venga data pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio per non meno di 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art.3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque

abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.

In relazione al disposto dell'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Presidente Della Repubblica.

Si domanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sulla esecutività della presente Ordinanza e agli uffici competenti la corretta pubblicazione e notifica della stessa.

**La presente disposizione dovrà essere trasmessa in copia:**

- 1. Al Servizio di Polizia Associato "Delle Valli Veronesi" del Comune di Sanguinetto e Gazzo Veronese;**
- 2. Comando Stazione Carabinieri di Gazzo Veronese competente per territorio.**

IL SINDACO  
geom. Stefano Negrini